

STATUTO

SATYRION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA DUCA DEGLI
ABRUZZI 117

Numero REA: TA - 212694

Codice fiscale: 03381810732

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-07-2023 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato A) al numero 16141 di Repertorio	
	numero 12545 di Raccolta	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Taranto la Società	
	cooperativa denominata "SATYRION SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	
	ONLUS".	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera	
	dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo	
	scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini,	
	soci e non soci, mediante l'utilizzo razionale delle risorse	
	umane e materiali a disposizione. Essa si propone la	

	gestione in forma di impresa dei servizi socio-sanitari ed	
	educativi nonché l'inserimento e l'integrazione sociale e	
	lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli art. 1,	
	comma primo, lettere a) e b) e dell'art. 4 della legge	
	381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi	
	agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà,	
	la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle	
	responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il	
	legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo	
	Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale	
	del le comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti	
	cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi	
	del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e	
	internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e	
	in special modo volontari ed enti con finalità di	
	solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche	
	all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione	
	responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini	

	speculativi tramite la gestione in forma associata	
	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali. Ai fini del	
	raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi	
	altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione	
	coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle	
	prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un	
	apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3	
	aprile 2001, n. 142.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e della qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere	
	rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative	
	Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	1. L'attività svolta dalla società, per il perseguimento	
	degli scopi mutualistici, ha per oggetto la gestione di	

	servizi socio-sanitari ed educativi ?art. 1), lettera a)	
	della l. 381/91 e s.m.i. come anche l'eventuale svolgimento	
	di attività di servizi diversi dai precedenti quando	
	finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti	
	svantaggiati art. 1), lettera b) della l. 381/91 e s.m.i.	
	2. Considerato lo scopo mutualistico così come definito	
	all'articolo precedente, nonchè i requisiti e gli interessi	
	dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come	
	oggetto: - attività di organizzazione, promozione ed	
	erogazione di percorsi di formazione professionale e non,	
	rivolti a giovani "Neet", a disoccupati, a personale	
	occupato (socio lavoratore della cooperativa o anche esterno	
	alla stessa ed occupato in altre realtà aziendali),	
	formazione continua e formazione rivolta a soggetti a	
	rischio di espulsione dal mercato del Lavoro o percettori di	
	misure di sostegno al reddito. Organizzazione e gestione di	
	"politiche attive per il lavoro" per conto di soggetti	
	privati e strutture pubbliche; - migliorare le condizioni	
	professionali, morali ed economiche dei propri soci e di	
	coloro che di essa intendono servirsi dando o ricevendo	
	prestazioni professionali e di lavoro; - prestare assistenza	
	psicologica, medica, pedagogica, giuridica, morale e sociale	
	allo scopo di utilizzare gli individui nello sviluppo	
	armonico ed integrale della loro personalità e delle loro	
	attitudini nella soluzione delle difficoltà di carattere	

	medico, fisico e sociale; - assistere le famiglie nella loro	
	formazione e sviluppo e nell'adempimento del loro ruolo	
	socio culturale; - fornire agli enti e alle persone che si	
	occupano di problemi educativi e sociali collaborazione e	
	assistenza personale; - la prestazione dell'assistenza ai	
	soggetti portatori di handicap anche a domicilio o presso	
	ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di	
	villeggiatura; - l'istituzione di corsi scolastici a tutti i	
	livelli per disadattati; - la creazione di una rete di	
	servizi per il sostegno economico, sociale e psicopedagogico	
	anche in forma domiciliare alle famiglie per aiutare la	
	permanenza nell'ambito domestico del portatore di handicap	
	che richiede sorveglianza continua e cure particolari; -	
	assistenza domiciliare agli anziani; - assistenza	
	domiciliare ai malati terminali; - assistenza domiciliare	
	integrata; - gestione di progetti specifici che riguardano	
	minori ed adolescenti, alcolisti, ex detenuti,	
	tossicodipendenti, extracomunitari ed immigrati, donne in	
	difficoltà e vittime di violenza, ragazze madri, ex	
	tossicodipendenti, portatori di handicap e soggetti	
	disabili; - gestione di progetti per il recupero scolastico	
	sia a domicilio che in strutture; - realizzare progetti	
	sulla dispersione scolastica; - gestione centri informa	
	giovani, informa famiglie; - promozione, studio, gestione e	
	sfruttamento delle tecniche teoriche e pratiche della	

	fisioterapia, della rieducazione motoria e di tutte le	
	prestazioni paramediche, nonchè il loro esercizio e la	
	gestione di palestre; - gestione di centri di ascolto,	
	prevenzione, assistenza per i minori, tossicodipendenti,	
	vittime dell'alcolismo e malattie sociali in genere; -	
	gestione di centri poli funzionali per l'animazione,	
	ludoteche, educazione alla lettura, centro di ascolto musica	
	e biblioteche, anche multimediali; - gestione di servizi	
	trasporti infermi con ambulanza; - gestione di progetti di	
	pubblica utilità; - attività educative assistenziali in	
	favore dei minori, disabili, ecc.; - creazione di impianti	
	polivalenti per la cultura, lo svago, lo sport, finalizzati	
	allo sviluppo psicofisico degli utenti; - promuovere ed	
	organizzare attività di studio, ricerca e documentazione per	
	migliorare la qualità dei servizi in base alla l.r. 22/86; -	
	gestione in regime di convenzione del servizio di	
	segretariato sociale e del servizio di assistenza sociale	
	professionale; - gestione di colonie estive e	
	l'organizzazione di attività ricreative varie per minori; -	
	gestione di centri diurni per minori, disabili e anziani; -	
	gestione di progetti domiciliari e/o residenziali, rivolti a	
	soggetti con speciale disagio clinico e sociale (alzheimer,	
	depressione refrattaria al trattamento, parkinson avanzato,	
	autismo, disordini alimentari, alcolismo, disagio psichico,	
	ecc); - attivazione, organizzazione e gestione di strutture	

	socio-sanitarie (case di riposo), case alloggio assistite	
	per anziani e/o disabili fisici e psichici; - proporre un	
	servizio di accoglienza per persone anziane autosufficienti	
	e non, nonché servizi integrati per residenze protette; -	
	effettuare, presso proprie strutture e/o a domicilio	
	servizio di riabilitazione; - attività e servizio di	
	assistenza domiciliare, anche presso enti pubblici e privati	
	(diretta ed indiretta), supporto alla famiglia nei compiti	
	di cura del soggetto, attraverso interventi di assistenza	
	sociale ed aiuto domestico, interventi igienico-sanitari,	
	accompagnamento esterno per favorire la vita di relazione e	
	l'integrazione sociale; - attività di assistenza	
	infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure	
	realizzata in centri di servizi appositamente allestiti,	
	messi a disposizione da enti pubblici, privati o propri;	
	l'assistenza verrà effettuata in stretta collaborazione del	
	medico curante; - gestione di centri di accoglienza ad	
	altissima specializzazione per minori stranieri non	
	accompagnati; - gestione centri di accoglienza di ii livello	
	per minori stranieri non accompagnati; - gestione di centri	
	di accoglienza straordinaria (c.a.s.) per richiedenti asilo;	
	- gestione centri per il rimpatrio (c.p.r.); - gestione	
	centri accoglienza richiedenti asilo (c.a.r.a.); - gestione	
	hot spot; - gestione di comunità alloggio per minori ex l.r.	
	22/86; - gestione comunità alloggio per donne in difficoltà;	

	- gestione comunità alloggio per donne vittime di violenza e	
	ragazze madri; - gestione comunità ad indirizzo segreto; -	
	gestione comunità terapeutiche assistite (c.t.a.) per	
	minori, disabili psichici e fisici, tossicodipendenti,	
	ragazze madri; - gestione di residenze sanitarie assistite	
	(r.s.a.).	
	La società cooperativa potrà: - partecipare a gare di	
	appalto, stipulare convenzioni, costituire società miste con	
	enti pubblici, progetti di partenariato e compiere tutte le	
	operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei	
	servizi; - assicurare agli utenti la libera scelta dei	
	servizi e la partecipazione alla loro gestione; - provvedere	
	alla formazione ed all'aggiornamento del personale; -	
	ricorrere all'utilizzo del volontariato; - realizzare e	
	gestire, anche attraverso convenzioni con medici e personale	
	specializzato nelle varie discipline, un pronto soccorso e	
	un consultorio familiare con particolare riguardo ad	
	anziani, minori e handicappati; - acquistare, chiedere in	
	concessione o comunque acquisire a qualsiasi titolo ed	
	amministrare terreni, anche demaniali, stabilimenti,	
	magazzini, macchinari ed attrezzature necessari per la	
	realizzazione degli scopi sociali; - collaborare con scuole	
	di ogni ordine e grado, enti pubblici e privati, per	
	l'organizzazione e le svolgimento di attività di laboratorio	
	informatico e multimediale, con adeguate attrezzature; -	

	realizzare corsi di formazione professionale, aggiornamento,	
	qualificazione e riqualificazione; per attuare gli scopi	
	sociali:	
	La cooperativa potrà assumere alle proprie dipendenze il	
	personale necessario agli scopi da conseguire e potrà	
	affidare incarichi di consulenza a personale	
	professionalmente specializzato, socio o non socio, anche	
	con contratto a termine o specificatamente per l'opera o per	
	il compito da promuovere o realizzare. La cooperativa per	
	realizzare quanto sopra detto, si prefigge di richiedere	
	allo stato, alla regione, agli enti locali e a qualsiasi	
	ente, istituti di credito, tutte le previdenze, contributi,	
	mutui, prestiti, nonchè agevolazioni fiscali previsti e di	
	intraprendere tutte le operazioni finanziarie previste dalle	
	leggi emanate ed emanande.	
	La cooperativa può aderire ad organizzazioni federative e	
	consorziali, sia provinciali, regionali, nazionali. Essa,	
	può associarsi e federarsi con altre cooperative ed altri	
	enti aventi gli stessi scopi e finalità.	
	La società può avvalersi della collaborazione autonoma di	
	lavoratori non soci e può anche operare con terzi non soci.	
	Potrà, infine: - costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento	

	aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative; - stipulare	
	convenzioni anche con persone specializzate, ove non ve ne	
	siano disponibili tra i soci per comprovati motivi	
	funzionali della società; - compiere ogni azione	
	mutualistica e scegliere in genere tutte le attività utili	
	al raggiungimento degli scopi sociali; - aderire a consorzi	
	tra cooperative aventi finalità analoghe e comunque	
	congruenti; - compiere tutte le operazioni di ordine	
	tecnico, finanziario, mobiliare, immobiliare necessarie al	
	raggiungimento dei fini sociali; - assumere interesse e	
	partecipazione sotto qualsiasi forma in altre imprese	
	cooperative e non; - aprire conti correnti bancari, fidi con	
	istituti di credito; - emettere cambiali; - assumere mutui	
	ipotecari; - riscuotere mandati e contributi; - ricevere ed	
	emettere quietanze liberatorie in genere.	
	Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti la	
	cooperativa potrà, infine, usufruire di contributi, sussidi,	
	finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere	
	statali, regionali, comunitarie e di ogni altro ente emanate	
	ed emanande; - gestione diretta del servizio di trasporto	
	pubblico, privato, urbano ed extraurbano in tutto il	
	territorio italiano e all'estero, gestito direttamente o	
	attraverso accordi con altre società pubbliche, private,	
	fondazioni, enti ecclesiastici, aventi le stesse finalità	

	effettuate con qualunque mezzo; - lo svolgimento di servizi	
	e/o attività commerciali comunque connessi con il trasporto	
	pubblico e privato che garantisca la migliore utilizzazione	
	dei mezzi e degli impianti; - la salvaguardia del patrimonio	
	ambientale e paesaggistico, agendo anche nel quadro di	
	specifici programmi finalizzati zonalmente; - l'incremento	
	del turismo in ogni sua forma, anche attraverso convenzioni	
	con enti locali (comuni - comunità montane, provincia,	
	regione), enti pubblici, morali e privati.	
	Svolgere attività editoriale in genere e, in particolare,	
	pubblicare libri e periodici ad esclusione dei quotidiani,	
	riviste e bollettini, anche attraverso la produzione di	
	audiovisivi, filmati e in genere di strumenti di	
	comunicazione che impieghino tecniche multimediali; -	
	svolgere attività di tipo culturale e promozionale quali	
	l'organizzazione di congressi, convegni, seminari e corsi di	
	formazione; l'organizzazione e la partecipazione a	
	manifestazioni e fiere, nonché la realizzazione di	
	pubblicazioni anche in conto terzi; - creare, gestire,	
	partecipare, organizzare attività di assistenza sanitaria	
	(anche tramite servizi di trasporti per il collegamento di	
	nosocomi e per la teleassistenza, h. 24, di anziani)	
	sociosanitaria, di alta formazione, formazione ed istruzione	
	a favore di persone in condizioni di svantaggio fisico,	
	psichico e sociale, presenti sia sul territorio italiano che	

	in paesi terzi e/o in via di sviluppo, per il raggiungimento	
	di obiettivi quali il soddisfacimento dei bisogni primari,	
	la salvaguardia della vita umana, l'autosufficienza	
	alimentare, la valorizzazione delle risorse umane, il	
	miglioramento della condizione delle fasce deboli, in	
	particolare l'infanzia e la terza età. la sua azione si	
	concretizza in modo particolare attraverso:	
	a) interventi di solidarietà sia sul territorio italiano che	
	in paesi terzi e/o in via di sviluppo ed in situazioni di	
	emergenza, rivolti all'assistenza sanitaria, come la cura	
	delle malattie infettive, endemiche ed epidemiche;	
	b) interventi sociosanitari sia sul territorio italiano che	
	in paesi terzi e/o in via di sviluppo, anche attraverso	
	l'utilizzo di strutture presenti sul territorio, adozione a	
	distanza, partecipazione a programmi di cooperazione e	
	sviluppo, coinvolgimento di persone, organismi ed	
	istituzioni in grado di contribuire al miglioramento delle	
	condizioni di vita, di disagio economico e sociale, anche	
	con l'eventuale invio di volontari; - acquisire know-how o	
	brevetti; - promuovere e gestire servizi di accompagnamento	
	al lavoro, curando, anche, la selezione del personale, sia a	
	carattere individuale che associativo, nonché formare gruppi	
	di lavoro qualificato per sopperire a situazioni di	
	emergenza nei settori tecnici, amministrativi, presso enti	
	pubblici, come ospedali, amministrazioni regionali,	

	provinciali e comunali, uffici catastali ed erariali, uffici	
	di igiene pubblica ecc., creando anche sportelli di ricerca,	
	selezione e collocamento al lavoro, curare per sé e per le	
	aziende consorziate o per terzi l'organizzazione del lavoro,	
	creare sportelli di ricerca, selezione e collocamento al	
	lavoro; - gestire biblioteche, creare e gestire centri di	
	riabilitazione motoria, pet-terapy, ricettivi e sportivi	
	anche per soggetti portatori di handicap, nonché il relativo	
	trasporto dei soggetti stessi, la realizzazione e gestione	
	di canili per il ricovero di animali randagi, anche in	
	convenzione con enti pubblici e privati, operare nel	
	territorio per il recupero delle arti, delle tradizioni e	
	per una elevazione della qualità della vita; - creare,	
	gestire, organizzare partecipare e promuovere attività	
	sociali, culturali, ricreative, sportive, turistiche e	
	mutualistiche che favoriscono l'organizzazione del tempo	
	libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle	
	loro famiglie, dei loro lavoratori e delle comunità	
	territoriali in genere; - svolgere tutte le attività	
	previste dalle leggi regionali, nazionali, e comunitarie,	
	emanate ed emanande nell'ambito della cooperazione di	
	solidarietà sociale, di servizi e lavori socialmente utili e	
	progetti di pubblica utilità; - costituire, monitorare	
	organizzazioni governative e non; - redigere protocolli	
	d'intesa e collaborazioni varie con organizzazioni non	

	governative nei vari territori del mondo. svolgere attività	
	di commercializzazione in maniera equa e solidale con le	
	varie attività produttive presenti nel mondo; - svolgere	
	attività con università, enti religiosi, enti formativi,	
	enti di ricerca scientifica e sociale esistenti in Italia e	
	all'estero; - svolgere attività in favore dei migranti e	
	richiedenti asilo politico per la formazione, l'avviamento	
	al lavoro, l'informazione, la residenza, la ricerca di	
	abitazioni per il soggiorno, la gestione di centri di	
	accoglienza, il sostegno legale, la mediazione culturale,	
	l'inserimento sociale, la tutela dei minori, il sostegno	
	alle donne in difficoltà e alle famiglie, corsi di lingua,	
	disbrigo pratiche, partecipazione a bandi degli enti della	
	ue di altri stati e altri organismi internazionali per tutte	
	le misure previste; - attività per le nuove problematiche	
	sociali derivanti che con le evoluzioni dei tempi si possono	
	creare; progettazione, installazione e manutenzione di	
	impianti tecnologici per la produzione di energia elettrica	
	da fonti rinnovabili, ed in particolare impianti	
	fotovoltaici, eolici e per la trasformazione di biomassa	
	anche mediante l'intervento ed inserimento lavorativo di	
	soggetti svantaggiati; - svolgere attività ed interventi	
	finalizzati a promuovere la cultura dell'accoglienza e	
	dell'integrazione degli immigrati, anche attraverso la	
	gestione diretta di servizi, l'accompagnamento ed il	

	sostegno al lavoro, il potenziamento di politiche abitative,	
	l'apertura di botteghe per il commercio equo e solidale, la	
	creazione di luoghi di incontro e di scambio, anche	
	commerciali; - svolgere altresì ogni e qualsiasi attività di	
	protezione civile, organizzata e coordinata dagli enti	
	competenti; - attività collegate al settore agricolo dalla	
	produzione, alla trasformazione e commercializzazione di	
	prodotti agricoli, anche e-commerce; - ricerche su contesti	
	e beni di interesse storico-artistico, sull'evoluzione del	
	paesaggio agrario e sugli immobili destinati alle produzioni	
	agricole e zootecniche; - realizzazione e documentazione di	
	scavi archeologici, archeologia preventiva e sorveglianza	
	archeologica in accordo alla legge 109/2005, archeologia	
	sperimentale e archeologia subacquea; - progettazione e	
	conduzione di campi archeologici didattici, didattica	
	museale; lo svolgimento di servizi e/o attività commerciali	
	comunque connessi con il trasporto pubblico e privato che	
	garantisca la migliore utilizzazione dei mezzi e degli	
	impianti; - gestione di servizi di trasporto via terra, mare	
	ed aria; - servizio di noleggio di autoveicoli in genere,	
	camper, auto sportive, auto d'epoca, biciclette, moto,	
	mini-autobus, autobus, ambulanze e in generale mezzi di	
	soccorso, con alimentazione tradizionale e ad energie	
	alternative e rinnovabili, con conducente e non; - servizio	
	di noleggio ultraleggeri; - servizio di noleggio di mezzi	

	per le forze dell'ordine e di autoblindate; - servizio ed	
	attività di rimozione autovetture e custodia giudiziaria; -	
	realizzare e gestire parcheggi, parcometri, parchimetri,	
	aree attrezzate per la sosta su terra e su acqua, anche in	
	concessione o in qualsiasi altra forma, di autostazioni e	
	servizi complementari, servizi di bigliettazione elettronica;	
	- organizzazione di tour, parate, raduni, sfilate di	
	autoveicoli in genere, motoveicoli, imbarcazioni a motore e	
	a vela, presentazioni di motori ad energia rinnovabile e	
	dimostrazione delle loro prestazioni; - servizio di	
	trasporto scolastico, disabili; - servizio taxi in genere; -	
	servizi di collegamento al sistema aeroportuale, servizi di	
	gran turismo, servizi sostitutivi delle ff.ss. o di altri	
	vettori, servizi di collegamento tra parcheggi di	
	interscambio e di centri di interesse collettivo; -	
	trasporto merci, trasporto valori, trasporto e scambio di	
	effetti postali, anche gestione in appalto dei servizi	
	postali; - assunzione in concessione di sistemi di trasporto	
	non tradizionali quali scale mobili, tappeti mobili e	
	analoghi; - l'esercizio, l'organizzazione, l'impianto e la	
	gestione complessiva di servizi di trasporto	
	autofilotranviario e ferroviario, con materia rotabile o	
	servizi sostitutivi su gomma, di persone e merci, in ambito	
	urbano, suburbano ed extraurbano; - servizi di affissione,	
	di pubblicità sui mezzi e sugli impianti fissi; - servizio	

	di deposito, custodia e manutenzione di mezzi di terzi; -	
	acquisto, vendita, permuta, armamento, intermediazione e	
	commercio all'ingrosso e al dettaglio di merci di ogni	
	genere, di moto, automezzi, navi, imbarcazioni e natanti,	
	nuovi e usati, a vela e a motore, gestioni di servizi di	
	ogni genere ed in particolare nel campo del soccorso	
	stradale; - noleggio e gestione di attività d'ormeggio, di	
	concessioni demaniali, di trasporto passeggeri e di pesca	
	locale, di unità da diporto, natanti e imbarcazioni a vela,	
	a remi, a motore, sia ad alimentazione tradizionale che con	
	energie alternative e rinnovabili, e di qualsiasi metratura,	
	con o senza equipaggio, di proprietà della società, in	
	gestione armatoriale o di terzi; - traghettaggio e	
	trasporto marittimo dell'utenza, trasporto passeggeri lunghe	
	le coste; - corsi di abilitazione teorica e pratica volti al	
	conseguimento della patente nautica, del patentino	
	subacqueo, abilitante e non, atti a fornire tutti gli	
	insegnamenti necessari ed utili alla guida e alla conduzione	
	di ogni tipo di imbarcazione sia a vela che a motore, nonché	
	delle navi da diporto sia in proprio che avvalendosi di	
	terzi, rilascio brevetti bagnino per acque interne ed	
	esterne; - corsi di formazione teorica e pratica volti al	
	conseguimento di tutte le patenti di guida per autoveicoli e	
	motoveicoli; - realizzazione o ristrutturazione di depositi,	
	di garage, di posti auto, provvedendo a tutte le	

	urbanizzazioni e le infrastrutture prescritte o comunque	
	necessarie. I suddetti saranno realizzati su aree congeniali	
	all'attuazione del programma sociale, acquistate in	
	proprietà o concesse in diritto di superficie (anche con	
	patto di futura vendita o riscatto) alla società cooperativa	
	da privati o da enti pubblici; 49) ideazione, realizzazione	
	e/o promozione, in Italia e all'estero, di attività	
	finalizzate allo sviluppo turistico e alla valorizzazione	
	dei servizi ad esso attinenti; - sviluppo di attività	
	ricettive, turistiche, di servizi, di somministrazione, di	
	intrattenimento, sportive ed affini con particolare riguardo	
	all'ambito territoriale di sua competenza, anche mediante la	
	collaborazione con società, enti pubblici e privati, ed	
	organizzazioni operanti sia nell'ambito che al di fuori	
	dell'unione europea; - realizzazione di progetti di promo -	
	commercializzazione turistica da presentare a livello	
	provinciale, regionale, nazionale e comunitario per	
	l'ottenimento di finanziamenti da parte di enti pubblici e	
	privati sulla base delle leggi vigenti; - divulgazione delle	
	offerte turistiche, con particolare riguardo all'ambito	
	territoriale di competenza, anche attraverso campagne	
	pubblicitarie e di stampa e la propria partecipazione a	
	manifestazioni di carattere fieristico e congressuali, sia	
	nell'ambito che al di fuori della comunità europea; -	
	realizzazione e/o gestione di servizi connessi alle seguenti	

	attività:	
	i) bar con somministrazione al pubblico di alimenti e	
	bevande, pub, discoteche, stabilimenti balneari, acqua park,	
	piscine, palestre, campi da tennis, campi di calcio, minigolf	
	e altre attività sportive;	
	ii) ristoranti, pizzerie, sala ricevimenti;	
	iii) attività di locazione e di noleggio di imbarcazioni	
	da diporto, pedalò, moto d'acqua, sci, windsurf, canoe, ecc;	
	iv) noleggio di automezzi per il trasporto di persone,	
	servizio taxi;	
	v) svolgimento di corsi di immersione con autorespiratori ad	
	aria, corsi di vela, corsi di windsurf;	
	vi) realizzazioni e gestione di moli galleggianti per	
	imbarcazioni da diporto;	
	vii) supermercati, boutiques, cartoleria, gelateria,	
	rivendita di tabacchi ed altri generi di monopolio, nonchè	
	tabella speciale tabacchi; viii) strutture alberghiere,	
	extra-alberghiere, compresi agriturismi e turismo rurale;	
	66) manutenzione e pulizia di strade, giardini, spazi e verde	
	attrezzato, nonchè serre anche di nature specializzata, il	
	rimbosciamento e la custodia delle zone verdi pubbliche o in	
	gestione alle pubbliche amministrazioni; - servizi e	
	gestione diretta di attività di itticoltura, pesca,	
	pesca-turismo, e ittiturismo; - gestire impianti	
	agrituristici, maneggi ed ogni altra attività ivi connessa;	

	70) attività e servizi di consegna, di trasporto per conto	
	terzi, facchinaggio, nei limiti delle vigenti disposizioni di	
	legge.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci Sovventori e cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	La categoria dei soci sovventori è disciplinata dalla legge	
	31 gennaio 1992 n. 59.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per	
	professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale maturate nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, possono partecipare	
	direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al	
	suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio	
	mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni	
	lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali	
	adequate allo svolgimento della propria mansione, capacità	
	di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci	
	e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e -	
	in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed	

	adesione al medesimo;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro	
	attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini	
	di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91	
	e nei limiti previsti dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative	
	sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli	
	inabilitati, i falliti, nonché coloro che esercitino in	
	proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del	
	codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al	

	fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio	
	di amministrazione al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nel consiglio di amministrazione della	
	Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo	
	spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'articolo 11 (undici) del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della	
	Cooperativa o il non rispetto degli impegni di	

	partecipazione all'attività economica della stessa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio	
	di amministrazione anche prima della scadenza fissata al	
	momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura	
	del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le	
	disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta	
	elettronica e numero di fax;	

	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche	
	competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti	
	dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né	
	superiore ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di	
	essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche	
	competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti	
	dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla	
	quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),	

	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	
	civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre	
	a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione	
	dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita	
	IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di	
	fax;	
	b) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti richiesti, delibera sulla domanda secondo criteri	
	non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e	
	l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di	
	amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni,	

	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal	
	Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro	
	il termine di decadenza di sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	successiva convocazione.	
	Il Consiglio di amministrazione nella relazione sulla	
	gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta del	
	Consiglio di amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	

	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a	
	non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese	
	aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa	
	salvo espressa autorizzazione del Consiglio di	
	amministrazione accordata in considerazione della tipologia	
	di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di	
	prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro	
	disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed	
	allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa,	
	secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro	
	instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa	
	stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei	
	modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi	
	regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	

	soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione	
	relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di	
	ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno	
	effetto dal momento della loro comunicazione alla	
	Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento,	
	liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.),	
	può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività	
	volta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente	
	sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro	
	disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri	
	motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	

	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano	
	decorsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro	
	ammissione in cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il	
	Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta	
	giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti	
	dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	
	nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di	
	amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge,	
	nei confronti del socio che:	

	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio	
	lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il	
	rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio	
	volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività	
	di volontariato;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti	
	approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli	
	organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di	
	amministrazione di accordare al socio un termine non	
	superiore a 15 (quindici) giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte del Consiglio di	
	amministrazione, non adempia entro 15 (quindici) giorni, al	
	versamento del valore delle quote sottoscritte o al	
	pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, salvo eventuale autorizzazione da parte	
	dell'organo amministrativo;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o	
	inadempimenti tali da determinare la risoluzione del	
	rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta	

	causa o giustificato motivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante mezzo idoneo	
	quale pec, raccomandata, ecc.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del	
	rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura	
	e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate. La liquidazione della	
	partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione	
	alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme	
	ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle	
	quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato	

	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545 - <i>quinquies</i> , comma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o	
	l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5	
	(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del	
	consiglio di amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11,	
	lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	

	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 15 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati	
	da quote. Il valore della quota detenuta da ciascun socio	
	non può essere superiore ai limiti di legge;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'articolo 17 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed	
	agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	

	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante	
	la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	fatto salvo il diritto di recesso.	
	Art. 17 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	amministrazione provvede alla redazione del progetto di	
	bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di	
	amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	

	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	a quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dalla legge;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non operatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci non operatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 18 (Ristorni)	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto	
	economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	

	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi	
	seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei	
	trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo	
	3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile	
	2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521,	
	ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del	
	Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti	
	criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro	
	distinti:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante	
	erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito	

	del capitale posseduto da ciascun socio.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 19 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) l'organo di controllo, se nominato.	
	Art. 20 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) procede alla nomina e revoca del Consiglio di	
	amministrazione;	
	c) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;	
	d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed ai Sindaci;	
	e) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	f) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 23 del presente statuto;	
	h) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	i) approva il regolamento interno di lavoro, così come	

	previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali	
	regolamenti interni;	
	l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	componenti dell'organo di controllo;	
	m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di	
	svolgimento della liquidazione;	
	n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al	
	precedente punto f) deve essere redatto da un Notaio.	
	Art. 21 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di amministrazione	
	con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data	
	e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche	
	riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede	
	sociale, purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC	
	o con lettera raccomandata inviata ai soci o consegnata a	
	mano almeno otto giorni prima dell'adunanza o affissione	
	nella sede della cooperativa.	

	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta	
	elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a	
	condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto	
	ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'articolo 17.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di	
	amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e	
	deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 30	
	(trenta) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta	
	richiesta scritta dall'organo di controllo se nominato o da	
	tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e i componenti dell'organo di	
	controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati	
	della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può	
	opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si	
	ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	

	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni	
	di cui all'ultimo comma del successivo articolo 23.	
	Art. 23 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle	
	Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino	
	iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci,	
	ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	

	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in	
	tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea	
	sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo	
	che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video	
	collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il	
	soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o	
	Sindaco della Cooperativa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea	
	dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai	

	medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato	
	dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Art. 25 (Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) eletti	
	dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il	
	numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il	
	Presidente ed il Vicepresidente.	

	Non possono assumere la carica di Presidente i	
	rappresentanti di società costituite da un unico socio	
	persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con	
	scopo di lucro.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un	
	periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 26 (Compiti del consiglio di amministrazione)	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli	
	riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del	
	progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione,	
	nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice	
	civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei	
	soci e delle decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti,	
	oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le	

	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Art. 27 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che i Consiglieri ed i componenti dell'organo di	
	controllo Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la	
	convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel	
	caso di sua impossibilità o inerzia anche	
	dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed	
	il Segretario della riunione, che provvederanno alla	

	formazione e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi oggetto di	
	verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla	
	discussione, intervenire in tempo reale durante la	
	trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	
	nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve	
	pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la	
	sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si	
	intende approvata o non approvata a seconda di come ha	
	votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri	
	Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di	
	ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	

	una determinata operazione della Società, precisandone la	
	natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di	
	Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere	
	l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Art. 28 (Integrazione del consiglio di amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del	
	consiglio di amministrazione gli altri provvedono a	
	sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice	
	civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione	
	da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non	
	sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere	
	convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato,	
	il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di	
	controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.	
	Art. 29 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai	

	componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del	
	Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere	
	dell'organo di controllo, se nominato, determinare la	
	remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di	
	particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	Art. 30 (Rappresentanza)	
	Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione hanno entrambi la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se	
	nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare	
	Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo.	

	Art. 31 (Organo di controllo)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via	
	facoltativa, nomina un organo di controllo nelle forme di	
	Legge.	
	L'Assemblea potrà nominare, quale organo di controllo, un	
	collegio sindacale, il quale, in questo caso, si comporrà di	
	tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea	
	tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla	
	legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e	
	scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	La retribuzione annuale dell'organo di controllo è	
	determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per	
	l'intero periodo di durata dell'ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche la	
	revisione legale dei conti e i componenti dovranno essere	
	scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti di	
	legge.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 32 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	

	Art. 33 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 17, lettera c) e dei dividendi deliberati e non	
	ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 34 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione,	
	oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge	
	142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le	
	modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno	
	essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati	
	Tecnici, se verranno costituiti.	

	Art. 35 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del	
	codice civile la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art. 36 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	

52 di 52